




**GES.PI.**

ASSOCIAZIONE GESTORI  
PISCINE PIEMONTE

NEWS 15/2025

# **INDICAZIONI IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI FORMATIVI PER LE PISCINE AD USO PUBBLICO**



**VISITA IL NOSTRO SITO**  
**NELLA SEZIONE NEWS**

**[HTTPS://WWW.GESTORIPISCINEPIEMONTE.IT/](https://www.gestoripiscinepiemonte.it/)**



# Dott. Saul Aiolfi

## Biologo consulente per la Sicurezza

*Trattamento acque, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare*

Puegnago del Garda, 07 novembre 2025


Rif. 03/2025

Oggetto: indicazioni in merito agli adempimenti formativi

Con la presente disamina si vuole fornire un quadro riassuntivo inerente gli adempimenti formativi che devono essere attuati da un gestore di piscina, della Regione Piemonte, nei confronti dei propri operatori.

Per facilitare la comprensione relativa ai principali adempimenti formativi si è provveduto a rappresentare con due diagrammi a blocchi l'indicazione delle principali mansioni che possono essere svolte all'interno di un impianto sportivo. Per ognuna di queste sono indicati gli adempimenti formativi di base che devono essere assolti.


Il primo riguarda gli adempimenti in capo alla persona del Datore di lavoro, il secondo è relativo agli adempimenti che devono essere attuati nei confronti del personale dipendente.



# Dott. Saul Aiolfi

## Biologo consulente per la Sicurezza

Trattamento acque, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare



Note:

(\*) la tipologia di percorso formativo deve essere definita all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi DVR

(+) la tipologia di formazione è legata all'indice tariffario INAL di riferimento (vedi allegato A)

(°) la tipologia di formazione deve essere definita all'interno del Documento di Valutazione Rischio incendio e/o dal Piano di Emergenza e Evacuazione (vedi allegato B)



# Dott. Saul Aiolfi

## Biologo consulente per la Sicurezza

*Trattamento acque, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare*

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa all'interno della quale sono indicate, in funzione del settore di riferimento (es. sicurezza sul lavoro, trattamento acque, ecc.), le tipologie di corsi di formazione previsti dalla normativa vigente con riferimento alla durata e alle tempistiche inerenti gli aggiornamenti periodici.

Settore di riferimento	Tipologia di corso	Formazione iniziale	Aggiornamento
Sicurezza sul lavoro	Formazione per Datore di lavoro	16 ore	6 ore ogni 5 anni
	Formazione per Dirigente	12 ore	6 ore ogni 5 anni
	Formazione per Preposto <sup>(1)</sup>	12 ore	6 ore ogni 2 anni
	Formazione per RLS <sup>(2)</sup>	32 ore	Aggiornamento annuale <sup>(3)</sup>
	Sicurezza generale per lavoratori	4 ore	Non previsto
	Sicurezza specifica rischio basso per lavoratori	4 ore	6 ore ogni 5 anni
	Sicurezza specifica rischio medio per lavoratori	8 ore	6 ore ogni 5 anni
	Sicurezza specifica rischi alto per lavoratori	12 ore	6 ore ogni 5 anni
	Lavoratori operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati <sup>(4)</sup>	12 ore	4 ore ogni 5 anni
	Addetti al primo soccorso in aziende di gruppo A	16 ore	6 ore ogni 3 anni

Dott. Saul Aiolfi

Via Borgo Alto, 13 25080 – Puegnago del Garda (Bs)

E-mail: [saul.aiolfi@gmail.com](mailto:saul.aiolfi@gmail.com) – Pec: [saul.aiolfi@pec.it](mailto:saul.aiolfi@pec.it)

Tel. 03651870398 - Cell. 3495537364

<https://dottsaulaiolfi.blogspot.com/>

P. IVA: 06880150963 – C.F.: LFASLA78R17F205C



# Dott. Saul Aiolfi

## Biologo consulente per la Sicurezza

*Trattamento acque, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare*

	Addetti al primo soccorso in aziende di gruppo B e C	12 ore	4 ore ogni 3 anni
	Operatore DAE	4 ore	2 ore ogni 2 anni
	Addetti antincendio in attività di livello 1	4 ore	2 ore ogni 5 anni
	Addetti antincendio in attività di livello 2	8 ore	5 ore ogni 5 anni
	Addetti antincendio in attività di livello 3	16 ore	8 ore ogni 5 anni
Trattamento acque	Responsabile di Piscina	La normativa regionale non definisce il monte ore	La normativa regionale non definisce le tempistiche
	Addetto agli impianti tecnologici di piscina	La normativa regionale non definisce il monte ore	La normativa regionale non definisce le tempistiche
	Responsabile della gestione del rischio legionella	La normativa regionale non definisce il monte ore	La normativa regionale non definisce le tempistiche
Privacy	Responsabile del trattamento dei dati sensibili (DPO) <sup>(5)</sup>	Secondo quanto definito dalla normativa vigente	Secondo quanto definito dalla normativa vigente
HACCP	Operatori addetti alla manipolazione di alimenti	16 ore <sup>(6)</sup>	Triennale <sup>(6)</sup>
Tutela dei minori	Safeguarding Officer <sup>(5)</sup>	Secondo quanto previsto dalle Federazioni di riferimento	Secondo quanto previsto dalle Federazioni di riferimento



# Dott. Saul Aiolfi

## Biologo consulente per la Sicurezza

### Trattamento acque, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare

Note:

(1) «*preposto*»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

(2) «*rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*» (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

(3) Le ore di aggiornamento per RLS sono così definite:

- 8 ore per azienda con più di 50 lavoratori
- 4 ore per azienda con più di 15 lavoratori ma meno di 50
- Secondo quanto definito dal CCNL di riferimento per le aziende con meno di 15 lavoratori

(4) Per *spazio confinato* si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno). Gli spazi confinati sono facilmente identificabili proprio per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di:

- serbatoi;
- silos;
- recipienti adibiti a reattori;
- sistemi di drenaggio chiusi;
- reti fognarie.

Altri tipi di spazi confinati, non altrettanto facili da identificare ma ugualmente pericolosi, potrebbero essere:

- cisterne aperte;
- vasche;
- camere di combustione all'interno di forni;
- tubazioni;
- ambienti con ventilazione insufficiente o assente.

(5) Incarichi che possono essere ricoperti anche da una persona non dipendente

(6) Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 25-1952

Si intende anche precisare che:

- Se il Datore di lavoro decide di ricoprire il ruolo di RSPP dovrà svolgere i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dal ASR del 17/04/2025
- Se il Datore di lavoro decide di incaricare un RSPP, questi dovrà svolgere i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dal ASR del 17/04/2025
- Se il Datore di lavoro decide di incaricare un ASPP, questi dovrà svolgere i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dal ASR del 17/04/2025





# Dott. Saul Aiolfi

## Biologo consulente per la Sicurezza

### *Trattamento acque, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare*


- Se in azienda sono presenti manutentori che svolgono lavori elettrici ricadenti all'interno della CEI 11-27, questi dovranno svolgere i corsi di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente
- Se in azienda sono presenti persone che utilizzano attrezzature di lavoro e/o DPI di III Categoria, dovranno essere effettuate le formazioni e gli aggiornamenti previsti dalla normativa vigente.

L'Accordo Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2025 prevede che il "Soggetto formatore" in collaborazione con il Datore di lavoro svolga una analisi dei fabbisogni formativi e del contesto.

Questa attività è finalizzata alla predisposizione di un progetto formativo dal quale si evincano le specifiche esigenze formative del contesto aziendale.

Il piano formativo dovrà riportare l'indicazione delle tipologie di attività didattiche che dovranno essere svolte con le relative tempistiche. Si dovranno indicare le figure coinvolte (responsabile del progetto formativo, docenti, tutor d'aula). All'interno del documento dovranno anche essere definite le modalità di erogazione dei corsi di formazione (presenza fisica, aula virtuale, e-learning) e gli strumenti da utilizzare per la verifica dell'apprendimento e il monitoraggio della qualità della formazione.

In fede



Dott. Saul Aiolfi – Biologo iscritto all'Albo Professionale Sezione A in data 14/01/2021 con Numero AA\_087542. Assicurazione RC professionale Numero 732361721 stipulata con Cattolica Assicurazioni – scadenza 29/01/2026 – Massimale € 1.500.000,00



# Dott. Saul Aiolfi

## Biologo consulente per la Sicurezza

*Trattamento acque, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare*

### ALLEGATO A

Classificazione delle Aziende in funzione del DECRETO 15 luglio 2003, n. 388  
"Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale"

#### Gruppo A:

- I. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 3342, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 2303, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
- III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.





# Dott. Saul Aiolfi

## Biologo consulente per la Sicurezza

*Trattamento acque, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare*

### ALLEGATO B

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 2021

“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”

#### **Attività di livello 3**

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m<sup>2</sup>;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.



# *Dott. Saul Aiolfi*

## *Biologo consulente per la Sicurezza*

*Trattamento acque, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare*

### **Attività di livello 2**

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

### **Attività di livello 1**

1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.





**GES.PI.**

ASSOCIAZIONE GESTORI  
PISCINE PIEMONTE

# ALLEGATO

**CHIARIMENTI E INTERPRETAZIONI DEL NUOVO  
ACCORDO STATO REGIONI PER LA  
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO**



# Dott. Saul Aiolfi

## *Biologo consulente per la Sicurezza*

*Trattamento acque, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare*

Puegnago del Garda, 12 settembre 2025

Rif. 02/2025

Oggetto: chiarimenti e interpretazioni del NUOVO ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

In data 17 aprile 2025 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha emanato il “nuovo” Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano inerente la formazione per la sicurezza sul lavoro. Pubblicato poi, in Gazzetta ufficiale, il 24/05/2025.

Questo documento arriva alla luce dopo un lungo percorso di concertazione. Inizialmente, tale atto doveva essere pubblicato entro il 30 giugno del 2022.

All'interno di questo documento troviamo indicate non solo le modalità per erogare i corsi di formazione a lavoratori, dirigenti e preposti, ma vengono delineate anche le attività formative dedicate a Datori di lavoro, RSPP e ASPP, Coordinatori per l'esecuzione e la progettazione (CSE,

CSP), operatori addetti alla conduzione di macchine operatrici (PLE, MMT, ecc.) e alle persone addette a operare all'interno di luoghi confinati e sospetti di inquinamento. Così facendo, vengono racchiuse all'interno dello stesso atto attività formative che in precedenza erano regolamentate con documenti diversi, i quali sono di conseguenza abrogati.

Vengono anche regolamentate delle attività formative che prima non erano previste, come la formazione per i Datori di lavoro, e altre di cui non erano ben definiti i programmi didattici, vedi la formazione per gli operatori all'interno di spazi confinati o sospetti di inquinamento.

Questo provvedimento ha introdotto alcune novità. Parte di queste erano già “nell'aria” e riguardano la formazione per i preposti, la quale passa dalle 8 ore



# Dott. Saul Aiolfi

## Biologo consulente per la Sicurezza

### *Trattamento acque, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare*

alle 12 ore iniziali con un successivo aggiornamento periodico biennale di almeno 6 ore.

I preposti che hanno concluso l'ultima formazione da più di due anni devono provvedere a svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente atto.

Di nuova introduzione risulta il corso di formazione per Datori di lavoro. Precedentemente, la formazione per i DL era prevista solo se ricoprivano anche il ruolo di RSPP interno. Così facendo si delineano due attività formative a carico dei Datori di lavoro: una formazione di base estesa a tutti i Datori di lavoro con una durata minima di 16 ore alle quali si sommano ulteriori 6 ore per i Datori di lavoro di Aziende che operano in campo di cantieristica edile; e una formazione più specifica rivolta ai soli Datori di lavoro che ricoprono anche l'incarico di RSPP all'interno della propria Azienda. Ovviamente, per entrambe queste formazioni sono previsti degli aggiornamenti periodici con cadenza quinquennale. La durata dei corsi di aggiornamento varia dalle 6 ore per i corsi rivolti ai soli Datori di lavoro alle 8 ore per i DL/RSPP.

Va ricordato che, il corso per Datori di lavoro, è obbligatorio per tutti i Datori di lavoro che non siano in possesso di una formazione pregressa. Questa

formazione dovrà essere svolta entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo. Per i nuovi Datori di lavoro e per quelli privi di formazione pregressa, il corso di formazione per Datori di lavoro diventa propedeutico per la frequenza al corso di formazione per Datori di lavoro che ricoprono l'incarico di RSPP interno.

Il modulo aggiuntivo di 6 ore per la cantieristica edile viene introdotto anche all'interno dei corsi di formazione per Dirigenti che svolgono la loro attività lavorativa all'interno di Aziende del comparto edile.

Con l'entrata in vigore del presente accordo viene definita la formazione che deve essere erogata alle persone che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Questa era già stata prevista dal DPR n. 177/2011 ma non vi erano indicazioni in merito agli argomenti da trattare e alla durata complessiva. Così facendo, invece, si dispone di un programma dettagliato sia in ambito di argomenti teorici, sia in relazione agli addestramenti pratici. Come previsto dal DPR n. 177/2011 questa formazione dovrà essere erogata ai lavoratori, ai Datori di lavoro e ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa all'interno di spazi confinati o sospetti di inquinamento.





# Dott. Saul Aiolfi

## Biologo consulente per la Sicurezza

### *Trattamento acque, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare*

Anche per questa formazione dovranno essere previsti aggiornamenti periodici con durata di almeno 4 ore e con cadenza quinquennale. I corsi di aggiornamento dovranno vertire principalmente sull'addestramento pratico.

In relazione alla formazione per RSPP, ASPP, CSE e CSP non vi sono variazioni significative rispetto a quanto definito dalla legislazione precedente. Unica nota da sottolineare riguarda i moduli specialistici per RSPP/ASP relativi alla "agricoltura, silvicoltura e pesca" che in precedenza erano aggregati in un unico modulo formativo, mentre ora sono divisi in due moduli: un legato a "agricoltura e silvicoltura" e l'altro dedicato alla "pesca".

Per quanto riguarda la formazione abilitante alla conduzione di macchine operatrici, all'interno del documento sono indicate le tipologie di attrezzature previste e i relativi corsi di formazione con indicazione dei moduli teorici, pratici e degli aggiornamenti periodici.

Altro elemento essenziale trattato all'interno dell'Atto di intesa riguarda le modalità di organizzazione e erogazione della formazione.

Sono previste tre tipologie soggetti formatori: "Istituzionali" tra cui si annoverano i Ministeri, le Regioni e Province autonome, le Università, INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituzioni scolastiche e Ordini e collegi professionali; "Accreditati" come enti di formazione con almeno tre anni di esperienza in erogazione di corsi di formazione su salute e sicurezza sul lavoro che abbiano completato il processo di accreditamento regionale; "Altri Soggetti" come fondi interprofessionali, Organismi Paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I corsi di formazione possono essere erogati con modalità "in presenza fisica", "video conferenza sincrona" "e-learning" e "modalità mista".

Per ogni evento formativo dovranno essere identificati il responsabile del progetto formativo, il docente e il tutor d'aula. Sia il docente sia il responsabile del progetto formativo dovranno essere in possesso dei requisiti da formatore definiti dal decreto Ministeriale 6 marzo 2013. Il responsabile del progetto formativo dovrà anche possedere documentata esperienza in campo di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro almeno triennale.





# Dott. Saul Aiolfi

## Biologo consulente per la Sicurezza

### *Trattamento acque, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare*

Per ogni evento formativo dovrà essere predisposta da parte del soggetto formatore una "Analisi dei fabbisogni formativi e contesto" la quale dovrà essere condivisa con il Datore di lavoro dell'Azienda in cui verrà erogata la formazione. Da ciò si evince che, per ogni attività formativa, dovrà essere attuata una fase preliminare di progettazione e preparazione del corso. Successivamente dovrà essere messo in atto un processo di monitoraggio e valutazione dell'evento formativo.

Uno degli elementi da tenere in considerazione nella fase di progettazione sarà il numero massimo di discenti. L'attuale testo normativo prevede, sia per le aule fisiche sia per quelle virtuali in modalità sincrona, un massimo di 30 discenti.

L'"Analisi dei fabbisogni formativi e di contesto" dovrà essere un piano della formazione incentrato sulle effettive esigenze previste all'interno dell'Azienda. Si dovranno tenere in considerazione le tipologie di corsi di formazione che dovranno essere erogati, la tipologia di discenti ai quali si rivolgono e il relativo livello di preparazione.

In merito all'erogazione dei corsi in modalità "videoconferenza sincrona" viene indicato che i discenti potranno

collegarsi con PC o Tablet. Non è consentito l'utilizzo dello Smartphone. Il soggetto erogatore della formazione dovrà comunicare per tempo ai discenti la tipologia di piattaforma utilizzata, le modalità di accesso e i requisiti di sistema necessari per supportare la connessione all'aula virtuale.

La formazione in videoconferenza sincrona non è consentita per i corsi di formazione che prevedono un modulo pratico (spazi confinati e attrezzature di lavoro) mentre quella in e-learning non è consentita per i corsi di formazione per preposto e DL/RSPP, per la formazione specifica dei lavoratori può essere utilizzata solo per il rischio basso.

Per tutte le tipologie di attività formative dovranno essere previste delle prove di valutazione. La prova finale dovrà consistere in un questionario a risposta multipla con almeno 30 domande o un colloquio orale. Per i corsi che lo prevedono andrà anche organizzata una prova pratica. Il superamento della verifica avverrà con il raggiungimento di un punteggio non inferiore al 70%.

Altro elemento essenziale risulta essere quello relativo alle tempistiche relative all'erogazione dei corsi di formazione da parte del Datore di lavoro. Fino a



# Dott. Saul Aiolfi

## Biologo consulente per la Sicurezza

### *Trattamento acque, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare*


oggi è valsa la regola dei sessanta giorni dall'assunzione, nel nuovo accordo questa tempistica non è più indicata. Di conseguenza si evince che, la formazione, debba essere erogata contestualmente all'assunzione o al cambio di mansione.

L'Accordo prevede che il Datore di lavoro possa erogare la formazione per i propri lavoratori, dirigenti e preposti. Anche in questo caso dovranno essere rispettati alcuni elementi essenziali nella gestione e organizzazione del corso come: il rispetto dei programmi e delle ore di formazione, la redazione di un registro delle presenze e l'emissione

di un attestato. La formazione dovrà essere erogata da formatori abilitati secondo il decreto Ministeriale 6 marzo 2013.

I Datori di lavoro possono organizzare la formazione interna, valida anche come aggiornamento della sicurezza specifica attraverso periodici *break formativi*. Questi dovranno avere una durata di pochi minuti (indicativamente 15 minuti) ed essere rivolti a piccoli gruppi di lavoratori. La formazione sarà erogata dal preposto affiancato da un formatore qualificato secondo il decreto Ministeriale 6 marzo 2013.

In fede



Dott. Saul Aiolfi – Biologo iscritto all'Albo Professionale Sezione A in data 14/01/2021 con Numero AA\_087542. Assicurazione RC professionale Numero 732361721 stipulata con Cattolica Assicurazioni – scadenza 29/01/2026 – Massimale € 1.500.000,00

